

Consorzio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Grugnotorto Villorresi e Brianza Centrale (GruBria)

STATUTO

Approvato dal Comune di

Bovisio Masciago	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Cinisello Balsamo	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Cusano Milanino	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Desio	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Lissone	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Muggiò	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Nova Milanese	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Paderno Dugnano	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Seregno	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Varedo	con delibera di Consiglio comunale n.	del

art. – 1	Costituzione
art. – 2	Finalità
art. – 3	Organi
art. – 4	Assemblea Consortile
art. – 5	Competenze dell'Assemblea
art. – 6	Consiglio di Amministrazione
art. – 7	Competenze del Consiglio di Amministrazione
art. – 8	Presidente del Parco
art. – 9	Direttore
art. - 10	Personale
art. - 11	Comitato Consultivo
art. – 12	Demanio e patrimonio
art. – 13	Gestione finanziaria
art. – 14	Contratti ed appalti
art. – 15	Revisore
art. – 16	Pubblicità degli atti
art. – 17	Adesione, durata e recesso
art. – 18	Quote di partecipazione
art. – 19	Riparto spese
art. – 20	Disposizioni transitorie e finali

art. - 1. Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e della convenzione è costituito il Consorzio del Parco Grugnotorto Villorresi - Brianza Centrale (successivamente abbreviato in GruBria).
2. Del Consorzio fanno parte i Comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno e Varedo.
3. La somma delle superfici territoriali dei Comuni destinate al Parco compone l'ambito territoriale del Consorzio. Ciascun Comune consorziato esercita, per le aree poste nel proprio territorio e comprese nel perimetro del Parco, gli ordinari poteri pianificatori in forza del vigente ordinamento giuridico, anche con riferimento a modifiche, estensioni e/o riduzioni del perimetro medesimo.
4. Il Consorzio agisce nel pubblico interesse escluso ogni intento di lucro.
5. Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio Statuto.
6. Il Consorzio ha sede legale ed operativa presso il Comune di Nova Milanese. L'Assemblea consortile ha facoltà di deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il trasferimento della sede legale e/o operativa.
7. Il simbolo del Parco è un riccio su foglia di quercia stilizzati con colori verde e giallo.

art. - 2. Finalità

1. Il Consorzio ha il fine di gestire il Parco locale di interesse sovracomunale GruBria nei limiti e con le modalità precisate nei decreti di riconoscimento delle competenti autorità provinciali.
2. Il Consorzio mira a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a - gestione del territorio affidato ai fini della sua salvaguardia, conservazione e sviluppo ambientale tenendo conto dell'esercizio delle attività agricole insediate;
 - b - razionalizzazione della pianificazione ambientale e della gestione delle aree destinate a parco;
 - c - acquisizione di aree comprese nei limiti del parco per consentire la salvaguardia delle attività agricole o per una loro sistemazione ambientale e naturalistica fruibile dalla cittadinanza;
 - d - coordinamento della realizzazione degli interventi nel territorio del Parco, svolti anche per il tramite dei singoli comuni;
 - e - promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;
 - f - promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la prioritaria valorizzazione delle attività agricole.
3. Il Consorzio, su richiesta degli enti consorziati, può gestire e valorizzare anche aree limitrofe che abbiano finalità assimilabili a quelle destinate al Parco.

art. - 3. Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a - l'Assemblea Consortile;
 - b - il Consiglio di Amministrazione (organo di governo);
 - c - il Presidente del Parco;
 - d - il Direttore (organo di gestione);
 - e - Revisore dei conti.

art. - 4. Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone dei Sindaci dei Comuni o loro delegati.
2. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea Consortile sono scelti tra i suoi componenti. La loro nomina viene effettuata dall'Assemblea stessa.
3. Le cause di inconfiribilità, incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla

legge, dallo Statuto e dai regolamenti di ciascun Ente, e sono anche connesse alla perdita della qualifica che essi ricoprono nei rispettivi Comuni.

4. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio a titolo gratuito.
5. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio, degli atti finanziari e del rendiconto di gestione.
6. L'Assemblea viene convocata in via straordinaria dal Presidente, in un termine non superiore a venti giorni, su decisione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta presentata dai componenti degli enti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote consortili.
7. L'Assemblea viene convocata almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza con posta elettronica, o altro mezzo esplicitamente accettato da tutti i membri, recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma, o posta elettronica, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
8. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà dei componenti - nel caso di numero dispari la metà viene arrotondata alla cifra superiore - e quando questi rappresentino almeno la metà delle quote consortili.
9. Al di fuori dei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti.
10. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea tratta gli oggetti iscritti all'ordine del giorno della prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati e le relative deliberazioni si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei votanti calcolata sulla base delle quote consortili.
11. Il Sindaco (o il suo delegato) di ciascun Comune rappresenta in assemblea le prerogative di voto in misura corrispondente alla quota conferita al proprio comune.
12. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti calcolata sulla base delle quote consortili, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo Statuto. La votazione avviene a scrutinio palese. La votazione avviene a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni che implicino apprezzamenti e valutazioni sulle qualità e capacità delle persone.
13. Le deliberazioni relative all'ammissione di nuovi consorziati, all'approvazione degli atti di programmazione, di previsione e di rendiconto e delle relative variazioni sono validamente assunte quando conseguono una maggioranza superiore ai 2/3 delle quote percentuali totali.
14. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, di pubblicazione e di controllo.
15. Il Direttore del Consorzio partecipa alle adunanze dell'Assemblea con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento, la sostituzione è attribuita dal Presidente dell'Assemblea Consortile ad un membro dell'Assemblea stessa.
16. I verbali delle deliberazioni sono cronologicamente registrati, a cura del Direttore o suo delegato, in un unico registro e firmati dal Presidente dell'Assemblea Consortile e dal verbalizzante.
17. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Assemblea Consortile.

art. - 5. Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo amministrativo del Consorzio e ad essa competono, quindi, gli atti fondamentali della sua attività.
2. Sono competenze primarie dell'Assemblea:
 - a - la verifica della regolarità della sua costituzione;
 - b - la nomina, mediante votazione a scrutinio palese del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c - la nomina del revisore e la determinazione dei relativi emolumenti;
 - d - l'approvazione degli atti di programmazione, di previsione e di rendiconto e delle relative variazioni, del Programma pluriennale degli interventi, del Piano attuativo del Parco, dei programmi triennali e dell'elenco annuale delle opere pubbliche;

- e - l'ammissione di altri Comuni al Consorzio;
- f - gli acquisti immobiliari e gli altri atti dispositivi del patrimonio immobiliare del Consorzio che non siano già espressamente previsti nei documenti di cui alla lett. d);
- g - l'approvazione dei regolamenti consorziali, salvo l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- h - i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i - la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea Consortile;
- j - le proposte di modifica al presente Statuto;
- k - la determinazione delle quote associative.

art. - 6. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, esso assicura la necessaria continuità amministrativa al Consorzio fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, limitandosi peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti: il Presidente e quattro consiglieri, che devono possedere i requisiti per la nomina a consiglieri comunali ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Le cause di inconferibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono regolate dalla legge.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con votazione separata. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Consortile, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. n.267/2000.
8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si raduna di norma nella sede del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione decide autonomamente le modalità di convocazione. Su richiesta scritta di uno suoi membri il Presidente convoca il Consiglio entro 5 giorni.
9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di tre componenti, ossia della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico.
10. Alle sedute partecipa il Direttore con parere consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
11. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore.
12. Il Consigliere che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dal mandato. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea che contestualmente provvede alla sostituzione. Restano ferme le procedure per le altre cause di decadenza previste dall'ordinamento.

art. - 7. Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo e in particolare:
 - a - predispone i documenti di programmazione, di previsione, di rendiconto e le proposte per le variazioni ed assestamento la cui approvazione compete all'Assemblea Consortile e approva le variazioni di sua competenza;
 - b - approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici, ivi compresa la dotazione organica del

- personale, e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consortile;
- c - autorizza il Presidente del Parco a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale; autorizza eventuali transazioni;
 - d - nomina il Direttore del Consorzio, su designazione del Presidente del Parco;
 - e - si avvale di consulenze e collaborazioni esterne ad alto contenuto di specifica professionalità determinandone le condizioni;
 - f - prende atto della designazione dei rappresentanti del Comitato Consultivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, adotta tutti gli atti che non siano espressamente riservati all'Assemblea e che comunque rientrino nelle competenze degli altri Organi del Parco.

art. - 8. Presidente del Parco

1. Presidente del Parco è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Parco ha la rappresentanza generale del Consorzio, anche in giudizio; è l'organo di coordinamento dell'attività di indirizzo e controllo, dell'amministrazione, della direzione e della gestione tecnica, assicurando l'unità delle attività del Consorzio.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a - convoca il Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno;
 - b - ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - c - rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - d - firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - e - sovrintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - f - emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;
 - g - può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

art. - 9. Direttore

1. Il Direttore è l'organo a cui compete l'attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che viene svolta mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Al Direttore competono le seguenti attribuzioni:
 - a - esegue le deliberazioni;
 - b - formula al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la proposta dei documenti di programmazione e di previsione e le proposte per le variazioni ed assestamento, nonché il rendiconto della gestione;
 - c - predisporre le proposte dei provvedimenti di competenza del Presidente, dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione;
 - d - dirige il personale del Consorzio;
 - e - svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, eventualmente assistito da apposito personale dell'ente;
 - f - presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i relativi contratti;
 - g - adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
 - h - ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale funzionamento del Consorzio, nei casi e dentro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - i - controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - j - firma la corrispondenza degli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio.
 - k - predisporre programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti, provvedimenti e

relazioni;

- l - adotta gli atti di carattere organizzativo e gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi;
 - m - emana direttive ed ordini nell'ambito delle sue attribuzioni.
3. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e dirigenziali, anche a rilevanza esterna, previste dallo Statuto e dai regolamenti e per analogia previste dall'art. 107 e 108 del D.Lgs. n. 267/2000.
 4. I requisiti e le modalità per la nomina del Direttore sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa di settore.

art. - 10. Personale

1. L'organizzazione dei servizi e del personale del Consorzio si ispira a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'attività gestionale si svolge nella forma e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti consortili, uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi istituzionali, mentre il Direttore è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi della correttezza ed efficienza della gestione dell'Ente.
3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai C.C.N.L. vigenti per il personale degli enti locali.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale dei Comuni associati e di altri Enti, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

art. - 11. Comitato Consultivo

1. Allo scopo di valorizzare l'apporto che le associazioni produttive agricole e le libere forme associative possono dare all'attività istituzionale del Consorzio, il Presidente convoca riunioni dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientaliste, ecologiste, peschierie, venatorie, ippiche e cinofile operanti nel territorio del Parco, nonché tutte le associazioni e organizzazioni che abbiano finalità di tutela e promozione del Parco.
2. L'Assemblea nomina un Comitato Consultivo formato da rappresentanti delle suddette associazioni. I rappresentanti vengono proposti dalle associazioni medesime.
3. Le funzioni del Comitato Consultivo vengono regolate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.
4. Il Comitato Consultivo viene convocato dal Presidente del Parco. La convocazione avviene ordinariamente per ogni atto rilevante ai fini della integrità e consistenza del parco.

art. - 12. Demanio e patrimonio

1. Il Consorzio può disporre di un proprio patrimonio. Le aree demaniali eventualmente conferite in gestione dai Comuni associati per la formazione del Parco, rimangono dei Comuni facenti parte del Consorzio.
2. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a - da beni immobili di proprietà del Consorzio;
 - b - dalle quote associative conferite dagli enti;
 - c - da contribuzioni straordinarie degli enti o da di terzi;
 - d - da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisito dal Consorzio stesso.
3. Dei beni il Consorzio tiene un preciso inventario, aggiornato annualmente in sede di rendiconto della gestione.

art. - 13. Gestione finanziaria

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. La gestione dell'Ente deve garantire il pareggio di bilancio, mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Il Consorzio si dota di documenti di programmazione e previsione come da D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011.
3. I documenti di programmazione, di previsione e di rendiconto devono essere predisposti sulla base del regolamento di contabilità dell'ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. I documenti di programmazione e previsione vengono

predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il rendiconto della gestione, con allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore unico o Collegio dei Revisori, è approvato dall'Assemblea entro i termini di legge.
5. Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato tramite gara. Il Consiglio di amministrazione con votazione all'unanimità può decidere di affidare il servizio al tesoriere del Comune in cui ha sede il Consorzio.
6. Le attività e le passività saranno ripartite proporzionalmente alle quote consortili riferite al 31 Dicembre dell'anno precedente.
7. Il Consiglio di Amministrazione approva specifico regolamento di contabilità o può avvalersi del regolamento di contabilità di uno dei comuni consorziati.

art. - 14. Contratti ed appalti

1. Un apposito regolamento dei contratti, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento dei servizi in genere, in conformità alle disposizioni previste per i consorzi e dei principi fissati dalla normativa di settore.
2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.
3. In carenza del Regolamento dei contratti viene utilizzato il Regolamento vigente nel Comune avente la sede legale del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi del regolamento dei contratti di uno degli altri comuni consorziati.

art. - 15. Revisore

1. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea e dura in carica un triennio, è rieleggibile per una volta sola ed è revocabile per inadempienza. Con decisione unanime l'Assemblea può decidere di affidare le attività di revisione al Collegio dei revisori del Comune avente la sede legale.
2. La revoca è deliberata dall'Assemblea, dopo formale contestazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per fare pervenire le proprie giustificazioni.
3. In caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Revisore, l'Assemblea Consortile procede alla sostituzione.

art. - 16. Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivato provvedimento del Presidente del Parco.
2. Ferme le norme di legge sulla durata e sulle scadenze per la loro pubblicazione, i provvedimenti formali degli organi sono esposti nell'Albo pretorio del Comune sede legale del Consorzio e di tutti i Comuni che ne fanno parte.

art. - 17. Adesione, durata e recesso

1. La durata del Consorzio è di anni cinquanta, con decorrenza dal Tale durata può essere prorogata alla scadenza con il consenso degli Enti consorziati.
Il Consorzio si può sciogliere per volontà unanime dei consorziati qualora sussista una giusta causa o per provvedimento dell'autorità governativa nei casi ammessi dalla legge.
Si osservano le regole di cui al Libro III, Titolo VII Capo I del Codice Civile per le regole dello scioglimento della divisione.
2. Nel caso di scioglimento gli enti che fanno parte del Consorzio restano responsabili per quota delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi durante la gestione consortile.
3. Ogni Comune, ove disponga lo stralcio integrale delle aree, recede dal Consorzio. Il recesso ha effetto dal 1° Gennaio del secondo anno successivo a quello in cui il Comune ha comunicato la decisione di recedere e, comunque, non prima dell'avvenuto pagamento da parte del Comune recedente di ogni suo debito ed impegno verso il Consorzio.
4. Qualora sussistano le condizioni per l'estensione dell'ambito territoriale del Consorzio, i Comuni interessati, potranno, a domanda, chiedere di essere associati al Consorzio, ferma, comunque, l'accettazione formale da parte dei consorziandi della convenzione, del presente Statuto e della normativa che regola il funzionamento

del Consorzio.

art. - 18. Quote di partecipazione

1. Le quote sono determinate prendendo in considerazione:
 - a - il numero degli abitanti in rapporto al numero totale degli abitanti dei comuni del parco, con peso 30;
 - b - il rapporto tra la superficie dedicata a parco da ogni comune e il territorio totale del parco, con peso 40,
 - c - il rapporto tra la superficie dedicata a parco e il territorio totale del comune, con peso 30.
2. La partecipazione degli enti consorziati viene rideterminata in sede di rendiconto della gestione.

art. - 19. Riparto spese

1. Le spese del Consorzio sono annualmente ripartite tra i consorziati in base alle quote partecipative. Il riparto ha luogo in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Salva diversa determinazione dell'Assemblea, il versamento delle quote annuali va effettuato in due rate: entro il 28 febbraio e il 30 giugno di ciascun anno, ovvero in unica soluzione entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Eventuali ritardi potranno essere giustificati in funzione dell'approvazione dei singoli bilanci comunali, nel caso di differimento del termine stabilito da decreti ministeriali.
3. Nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento delle quote, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per la loro riscossione, delle norme cogenti stabilite dall'ordinamento, applicando sulle somme dovute l'interesse legale.

art. - 20. Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consorzio, con specifico accordo, può subentrare, in tutto o in parte, nelle obbligazioni e rapporti attivi e passivi costituiti dal Consorzio del PLIS Grugnotorto Villorosi.

I regolamenti del PLIS Grugnotorto sono recepiti dal GruBria ed hanno effetto fino all'approvazione di nuovi regolamenti. Entro il primo anno di gestione gli organi del Consorzio, ciascuno per le proprie competenze, provvedono ad una ricognizione della situazione giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. Il comune di Lissone verserà le proprie quote in conformità agli accordi precedentemente in vigore per l'entrata nel PLIS Grugnotorto Villorosi.
3. In ragione della problematicità della gestione delle aree vincolate alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana e delle opere connesse si stabilisce che tali aree per mq. 570.066 complessivi siano stralciate dal calcolo della quota di partecipazione del Comune di Desio, per mq. 129.778 complessivi siano stralciate dal calcolo della quota di partecipazione del Comune di Lissone fintanto che vigerà tale vincolo e per mq. 8130 complessivi siano stralciate dal calcolo della quota di partecipazione del Comune di Seregno. Il Parco non dovrà né potrà, fintanto che vigerà tale vincolo, eseguire investimenti su tali aree.
4. I nuovi Comuni che chiedono di aderire al Consorzio GruBria accettano gli atti regolativi precedentemente approvati e gli organi costituiti; rispettano i tempi di scadenza dei mandati degli organi eletti secondo le norme del presente Statuto. La partecipazione alla gestione consortile e il versamento delle quote consortili avviene dal 1° gennaio dell'anno successivo al riconoscimento da parte degli enti provinciali competenti.
5. L'Assemblea Consortile può determinare che per i primi tre anni di partecipazione al Consorzio ai nuovi comuni aderenti \sia data la possibilità di versare la quota di partecipazione secondo la seguente ripartizione:
 - 1° anno: 1/3 della quota dovuta
 - 2° anno: 2/3 della quota dovuta
 - dal 3° anno: intera quota dovuta
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore all'atto della sottoscrizione della Convenzione costitutiva da parte dei Comuni aderenti.
7. Le controversie tra i Consorziati e fra essi ed il Consorzio saranno di competenza esclusiva del Foro di Monza.
8. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D.Lgs. N. 267/2000, se compatibili.